

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)

“SUPER A” Autocarri e altri veicoli da lavoro

**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**



Fascicolo Informativo edizione Ottobre 2013

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 50.026.000,48 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

APPENDICE INTEGRATIVA DEL 1° OTTOBRE 2015

La presente Appendice integrativa prevede l'aggiornamento di alcune delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo dei Prodotti Auto di Arca Assicurazioni S.p.A. che risultano in vendita o in gestione alla data del 1° Luglio 2015, consultabili anche sul sito www.arcassicura.it alla sezione UTILITA' E ASSISTENZA – Utilità - Prodotti in gestione, e ne costituisce parte integrante.

ATTESTATO DI RISCHIO “DEMATERIALIZZATO”: NUOVE MODALITÀ DI CONSEGNA

Regolamento Ivass N. 9 del 19 maggio 2015

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ai sensi dell'art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005), con il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015 ha disciplinato la c.d. dematerializzazione dell'attestato di rischio vale a dire la sostituzione del documento cartaceo che certifica la situazione assicurativa RC Auto degli ultimi cinque anni (assenza o presenza di sinistri, eventuale classe di merito maturata, ecc.) con le informazioni memorizzate in un'apposita Banca Dati elettronica, sotto il controllo dell'IVASS.

La dematerializzazione sarà attuata a partire dagli attestati di rischio relativi ai contratti in scadenza dal 1° luglio 2015.

Pertanto, a partire da tale data:

- ⇒ le imprese non dovranno più spedire all'indirizzo del cliente l'attestato di rischio in forma cartacea;
- ⇒ in sede di stipula di un nuovo contratto la situazione assicurativa sarà acquisita direttamente dall'intermediario assicurativo in via telematica collegandosi Banca Dati elettronica e pertanto l'attestato di rischio cartaceo non sarà più necessario.

L'attestato di rischio telematico sarà a disposizione almeno **30 giorni prima della scadenza** del contratto RC Auto e potrà essere consultato e scaricato accedendo a **My Arca**, l'**Area Riservata** presente sul sito di Arca Assicurazioni (www.arcassicura.it).

Infine, secondo la normativa vigente, l'attestazione di rischio telematica dovrà essere messa a disposizione del contraente nonché, se persona diversa, dell'avente diritto (proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario). Pertanto, a partire dai contratti in scadenza dal 1° dicembre 2015, l'avente diritto potrà consultare l'attestazione di rischio con le medesime modalità previste per il contraente e sopra illustrate (accesso all'area riservata My Arca previa richiesta delle credenziali o richiesta a mezzo posta elettronica).

Si potrà inoltre richiedere l'invio dell'attestato di rischio anche a mezzo posta elettronica facendone richiesta all'indirizzo atr@arcavita.it.

Ricordiamo infine che si potrà sempre richiedere al proprio intermediario una **stampa cartacea** dell'attestato telematico senza applicazione di costi. Tale stampa avrà valore puramente informativo in quanto non potrà essere utilizzata in sede di stipula di un nuovo contratto.

NOTA INFORMATIVA

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONI GENERALI

La Sede Legale e Direzione Generale sono in Italia, Via del Fante, 21 - 37122 Verona, mentre il recapito telefonico è 045.8192111 e pec arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. 045 8192111 - fax 045 8192630

Capitale sociale Euro 50.762.146,72 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

Unipol
GRUPPO

APPENDICE INTEGRATIVA DEL 26 NOVEMBRE 2016

La presente Appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo dei Prodotti di Arca Assicurazioni S.p.A. che risultano in vendita o in gestione alla data del 26 novembre 2016 ed è consultabile anche sul sito www.assicura.it alla sezione **UTILITA' E ASSISTENZA – Utilità** - Prodotti in gestione.

La presente Appendice integrativa prevede l'aggiornamento di alcune delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo.

In particolare, l'aggiornamento è conseguente all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari e riguarda, nello specifico, la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportati.

NOTA INFORMATIVA

Nelle Informazioni su procedure liquidative e reclami – Reclami:

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell'Intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami
Via del Fante 21, 37122 Verona
Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com.

I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Intermediario di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Se il reclamo riguarda invece il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e degli eventuali riscontri forniti dagli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.arcassicura.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

1. procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
2. procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
3. procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.arcassicura.it;
4. procedura di arbitrato, se prevista dalle Condizioni di assicurazione, secondo le modalità nelle stesse riportate.

Nelle **Informazioni su procedure liquidative e reclami – Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato**, nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di ARCA Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante, 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede in via del Fante, 21 - 37122 Verona.

Modalità di apertura sinistri

- per fax "Servizio Sinistri Auto": **045.8192397**

Modulo richiesta di Indennizzo

Il modulo richiesta di indennizzo può essere inviato:

- via fax al n. 045.8192397;

- con raccomandata a.r. ad Arca Assicurazioni S.p.A. - Via del Fante, 21 - 37122 Verona.

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. 0458192111 - fax 0458192630

Capitale sociale Euro 50.762.146,72 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it





“SUPER A” Autocarri e altri veicoli da lavoro

**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**



1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa
Glossario

p. 2
p. 10

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito CGA) prima della sottoscrizione della polizza.

Le ricordiamo che per ottenere **un preventivo gratuito e personalizzato** può consultare il **sito internet www.arcassicura.it**, o rivolgersi al Suo Intermediario.

Il **preventivo determinato** per ciascun tipo di veicolo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di **personalizzazione** previsti dalla **tariffa** nonché in base alla **formula contrattuale** da lei indicata tra quelle offerte dall'Impresa.

Le **clausole e le parti** che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziate in questo modo e sono da leggere con particolare attenzione**.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it.

Arca Assicurazioni comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

La informiamo che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 35 – Titolo IV, dal 31 ottobre 2013, sul sito istituzionale della Compagnia www.arcassicura.it potrà accedere ad un'apposita area riservata per consultare la propria posizione assicurativa. La invitiamo ad accedere al sito per la prima registrazione e per conoscere le modalità con cui sarà possibile completare l'accreditamento a tale area riservata.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) **Arca Assicurazioni S.p.A.** è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP (ad oggi IVASS) n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2012.

- ❖ Patrimonio netto pari a 97,2 milioni di euro.
- ❖ Capitale sociale 50,0 milioni di euro.
- ❖ Totale riserve patrimoniali 15,0 milioni di euro.
- ❖ Indice di solvibilità pari a 2,48; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 71.767 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 28.898 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Informazioni generali

Le coperture assicurative illustrate nella presente Nota Informativa sono prestate da Arca Assicurazioni S.p.A., di seguito Arca.

Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. **Il contratto dovrà essere debitamente sottoscritto e trasmesso alla Compagnia mediante utilizzo, a scelta del contraente, del supporto cartaceo o di altro supporto durevole. Per stipulare il contratto è necessario inviare i documenti richiesti e pagare il premio previsto.**

Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo). Per il collocamento del contratto, stipulato tra l'impresa di assicurazione e il contraente, verrà adottato un sistema di vendita che impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. **Per "supporto durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata della informazioni stesse. Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.** Il contraente, prima della stipula del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l'apposizione della relativa sottoscrizione e, durante la vigenza del contratto, 3) le comunicazioni previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta deve essere esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

3. Coperture assicurative offerte

Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.)

"Super A" Autocarri e altri veicoli da lavoro, assicura i danni causati a terzi (persone e cose) durante la circolazione del veicolo assicurato identificato in polizza e può essere prestata con una delle seguenti formule tariffarie che incidono sul premio della copertura. **Per informazioni di dettaglio si rimanda all'art. 11 della Sezione 1.**

- a) **"Bonus/Malus"**: se durante il periodo di osservazione relativo a ciascuna annualità assicurativa si verificano e vengono pagati sinistri penalizzanti sono previste maggiorazioni del premio dell'annualità successiva (malus) mentre, in assenza di sinistri o in presenza di sinistri non penalizzanti sono previste riduzioni di premio (bonus).
- b) **"Bonus/Malus con franchigia"**: in caso di sinistro con danno cagionato a terzi inferiore o uguale alla quota di risarcimento stabilita nel contratto (franchigia) non verrà applicato alcun malus; nel caso in cui, invece, la quota di risarcimento sia superiore alla franchigia, il premio dell'annualità successiva subirà un aumento derivante dall'applicazione del malus. Sarà cura di Arca richiedere al contraente di rimborsare la franchigia.
- c) **"Tariffa Fissa"**: è applicabile solo per i rimorchi delle autovetture: non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
- d) **"Pejus"**: formula di tariffa che prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.
- e) **"Pejus con franchigia"**: La formula pejus con franchigia prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria, pejus, in caso di sinistro causato dal veicolo identificato nel contratto, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad Arca Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata nel contratto.

Avvertenze: Limitazioni ed esclusioni**Limitazioni ed esclusioni dalle garanzie R.C.A.**

La copertura R.C.A. è estesa a tutti i conducenti tuttavia le coperture assicurative prevedono specifiche limitazioni ed esclusioni di garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Sezione	Limitazioni/Esclusioni – Artt. CGA
Norme Comuni	3, 6
1 – R.C.A.	1, 2, 4, 5 e 6

Avvertenze: Rivalsa R.C.A.

La copertura assicurativa R.C.A. prevede alcuni casi di rivalsa da parte di Arca nei confronti del contraente con recupero parziale o totale di quanto già pagato ai terzi danneggiati.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 4, 5 e 6 della Sezione 1.

Avvertenze: Franchigie, Scoperti, Massimali e Somme assicurate

Le garanzie offerte sono prestate nei limiti di massimali/somme assicurate con l'applicazione, in alcuni casi, di franchigie e scoperti. Il contraente può scegliere il massimale R.C.A. tra quelli disponibili in tariffa. Tale massimale può essere suddiviso per i danni a persone e i danni a cose (massimale bipartito) oppure indistinto (massimale unico).

Sezione	Franchigie/Scoperti/Massimali/Somme assicurate Artt. CGA
Norme Comuni	-
1 – R.C.A.	1, 2, 11

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per meglio chiarire l'operatività della polizza:

a) R.C.A.: massimali e franchigie**Esempio 1: Massimali R.C.A**

Danno causato: euro 7.500.000 di cui:

- ❖ 6.000.000 per danni a persona;
- ❖ 1.500.000 per danni a cose.

massimale unico	massimale bipartito
massimale € 10.000.000 per danni a persone e cose	€ 5.000.000 per danni a persone € 1.000.000 per danni a cose
6.000.000 + 1.500.000 = 7.500.000 euro Danno totale inferiore a 10.000.000 euro Massimale sufficiente: il risarcimento copre l'intero danno	danno a persone: 6.000.000 euro massimale danno a persone 5.000.000 euro danno a cose: 1.500.000 euro massimale danno a cose 1.000.000 euro in entrambi i casi il danno è maggiore del massimale: le differenze rimangono a carico del contraente 6.000.000 - 5.000.000 = 1.000.000 euro 1.500.000 - 1.000.000 = 500.000 euro Per un totale di 1.500.000 euro che il conducente/proprietario dovrà risarcire direttamente al terzo danneggiato.

Esempio 2: R.C.A.: formula tariffaria bonus/malus con franchigia

Franchigia di 500 euro

Risarcimento al terzo di 1000 euro pagato da Arca

Recupero sul contraente della franchigia (euro 500)

Aumento del premio alla prima scadenza annua successiva (malus).

Rinnovo del contratto R.C.A. e danni al veicolo e da circolazione

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza, Arca Assicurazioni invia all'indirizzo del contraente un avviso di scadenza comunicando le modalità per il rinnovo della copertura. Qualora il contraente non intenda proseguire il rapporto assicurativo, non sono previsti a suo carico obblighi di comunicazione di disdetta, pertanto, in assenza di comunicazioni da parte del contraente il contratto si risolverà automaticamente alla sua naturale scadenza. Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente, avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.

Per informazioni in merito ai soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A. si rimanda all'art. 2 della Sezione 1.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità

Avvertenza: Le dichiarazioni rese ad Arca ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente esatte e complete. Le eventuali dichiarazioni inesatte e le reticenze potrebbero infatti essere causa di annullamento e/o risoluzione del contratto, e/o comportare la rivalsa la riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e dall'art. 3 delle Norme Comuni.

6. Premi**Il premio deve essere pagato tramite bonifico e nel rispetto della normativa vigente (art. 2 delle Norme Comuni).**

I premi delle garanzie R.C.A. sono determinati in base alle tariffe in vigore ed ai parametri di personalizzazione previsti. I premi sono comprensivi delle provvigioni riconosciute da Arca all'intermediario.

Il premio da versare (premio lordo) viene determinato applicando al premio imponibile gli oneri fiscali e parafiscali sulla base della normativa vigente. Fermo l'impegno di Arca Assicurazioni nel mantenere invariato il premio imponibile RCA riportato nei preventivi, nelle polizze o comunicato in occasione del rinnovo annuale. Il premio lordo da versare invece potrà essere suscettibile di variazioni qualora intervenissero modifiche delle aliquote fiscali.

Avvertenza:

Nei casi di:

- trasferimento della proprietà del veicolo: art. 7 lett. a) delle Norme Comuni

- cessazione di rischio: art.10 delle Norme Comuni:

il contraente può richiedere la restituzione del premio pagato e non goduto. **Il premio viene rimborsato al netto di imposte e del contributo S.S.N.** Il rimborso verrà calcolato dal momento in cui vengono restituiti ad Arca i documenti di circolazione in originale (certificato, contrassegno e Carta Verde).

7. Informativa in corso di contratto

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa R.C.A. vigente, Arca spedisce, all'indirizzo del contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità maturata unitamente ad una comunicazione scritta con le seguenti informazioni:

- data di scadenza del contratto

- le variazioni apportate alla classe di merito

Le informazioni sull'eventuale premio di rinnovo saranno fornite direttamente da Arca Assicurazioni o per il tramite dei propri intermediari.

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

L'attestato di rischio è il documento che rappresenta la storia assicurativa del veicolo negli ultimi 5 anni. Oltre agli eventuali sinistri, esso riporta: la Classe Universale CU e la classe di merito definita in base alle regole adottate da ogni Compagnia. Per le regole di attribuzione della classe di merito Arca si rimanda agli artt. 10 e 13 della Sezione 1.

Arca spedisce l'attestato direttamente all'indirizzo del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce.

In caso di smarrimento, deterioramento o mancato pervenimento, può esserne richiesto un duplicato alla compagnia che l'ha emesso, la quale è tenuta a rilasciarlo entro 15 giorni dalla richiesta.

Avvertenza: Ogni attestato di rischio deve riportare la Classe di Conversione Universale (CU) i cui criteri di determinazione sono uguali per tutte le Compagnie e costituisce quindi un elemento di confronto tra le varie proposte di assicurazione R.C. Auto.

Dovrà quindi essere prestata la massima attenzione alla Classe Universale (CU) su cui si basano le diverse offerte e che dovrà coincidere con quella riportata nell'ultimo attestato di rischio rilasciato.

9. Recesso

Il presente contratto può essere risolto prima della sua naturale scadenza esercitando il diritto di ripensamento, come previsto dall'art. 2 della Sezione Norme Comuni.

Il Contraente ha diritto di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del contratto, avvenuto con il pagamento del premio. La richiesta di recesso deve essere inviata dal Contraente ad Arca a mezzo raccomandata A.R., unitamente alla seguente documentazione: il certificato di assicurazione in originale; il contrassegno in originale; la carta verde in originale e copia della polizza.

Entro 15 giorni dalla ricezione di tali documenti Arca provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, che, per legge, restano a carico del contraente.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

In particolare per la garanzia R.C.A. il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale **si prescrive in due anni** a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

La **mancata comunicazione del sinistro** ad Arca può comportare la **perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

11. Regime fiscale

Il premio lordo di polizza è comprensivo di oneri fiscali e parafiscali (contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al del premio R.C.A.) che sono a carico del contraente e che, in base alla normativa vigente, sono soggetti alle seguenti aliquote:

Garanzia RCA	Aliquota
Oneri Fiscali	12,5 % (*)
Oneri Parafiscali	10,5%

Avvertenza:

IMPOSTA SULLA RC AUTO

(*) Il Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 dispone che le province potranno applicare, in loro piena autonomia, una **variazione nella misura massima del 3,5%, in aumento o in diminuzione, all'aliquota base del 12.5%** della garanzia RCA.

Le variazioni di aliquota introdotte dalle province vengono pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) ed hanno vigore dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione.

Decorso tale termine tutti i pagamenti di premi assicurativi RCA riferibili alla province che hanno variato l'aliquota saranno assoggettati alla nuova aliquota.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Procedura per il risarcimento del danno

Avvertenza: Per ogni tipo di sinistro, sia R.C.A. che relativo alle altre garanzie (ad eccezione della garanzia Assistenza), l'assicurato e/o il contraente, o se sono impossibilitati a farlo, un loro delegato, **devono contattare al più presto possibile Arca ai seguenti recapiti:**

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941
Lunedì - Venerdì 8.30 - 19.00

La chiamata verrà raccolta da un operatore che fornirà tutte le istruzioni in merito alla documentazione necessaria e alle modalità per procedere alla **denuncia** di sinistro **da effettuarsi per iscritto entro 3 giorni** come previsto dall'art. 12 delle Norme Comuni.

Avvertenza: Nelle CGA contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **“Modalità di apertura sinistri”**.

Risarcimento diretto

In caso di sinistro con altro veicolo targato e immatricolato in Italia si raccomanda, se possibile, di **compilare immediatamente il MODULO BLU** con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull'intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il MODULO BLU deve comunque essere sempre utilizzato per la denuncia di sinistro in forma scritta anche in assenza di accordo tra le parti.

Nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente è applicabile la procedura di risarcimento diretto per la quale il danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa che assicura il suo veicolo, così come previsto dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

Per poter attivare la procedura di “Risarcimento diretto” devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il sinistro riguarda la collisione tra soltanto due veicoli a motore immatricolati targati ed assicurati per la R.C.A. in Italia;
- si sono verificati danni al veicolo (incluse le cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente) e/o lesioni di lieve entità al conducente non responsabile.

Grazie alla procedura di **“Risarcimento diretto”**, Arca provvederà, per conto della Compagnia del responsabile, a risarcire il proprio assicurato dei danni subiti, fornendogli l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (come previsto dal DPR 254/2006 per il Risarcimento diretto).

Arca deve informare l'assicurato entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento qualora non vi siano i presupposti per attivare il Risarcimento diretto.

Se invece la **richiesta di risarcimento è incompleta**, Arca deve richiedere **entro 30 giorni** dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni.

A partire dalla data in cui Arca ha acquisito tutti gli elementi che rendono la denuncia completa in base alle disposizioni vigenti, deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi che impediscono di formulare alcuna offerta entro le seguenti tempistiche:

- **entro 30** giorni nel caso di danni al veicolo e/o a cose, quando il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **entro 60** giorni nel caso di danni a cose al veicolo e/o a cose quando il modulo di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
- **entro 90** giorni nel caso di lesioni alla persona.

Qualora il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, Arca effettua il **pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione**. In ogni caso, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, mentre il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore.

In caso di danno subito da terzo trasportato, lo stesso verrà risarcito dall'assicurato del veicolo trasportante, entro il massimale minimo di legge, indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Per i riferimenti normativi si rimanda agli art. 141, 145, 148, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Si rimanda all'art. 12 lett. c) delle Norme Comuni.

Sinistro provocato da veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da un veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro R.C.A.

All'atto del rinnovo annuale il contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando ad Arca quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

A tal proposito deve rivolgersi alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it) per chiedere informazioni circa l'importo del sinistro da rimborsare.

In caso di rimborso Arca provvederà a consegnare al contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati

Per ulteriori dettagli si rimanda all'art. 8 punto 2 della Sezione 1.

15. Accesso agli atti dell'impresa

In base all'art 146 del Codice delle Assicurazioni il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano e comunque decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Nella richiesta, **che deve essere motivata**, vanno elencati i documenti di cui si chiede di prendere visione e deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento. Il tutto deve essere trasmesso per iscritto ad Arca tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero lettera consegnata a mano. **Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il richiedente può prendere visione degli atti ed estrarne copia a sue spese**. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

16. Reclami

I reclami devono essere inoltrati in una delle seguenti modalità:

- per posta ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con

eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET.

17. Arbitrato

Questo prodotto assicurativo prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti limitatamente a quanto previsto da art. 15 delle Norme Comuni. Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della Società di adire l'Autorità Giudiziaria.

18. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "mediazione@arcaassicurazioni.mailcert.it", ovvero, mediante ogni altro mezzo idoneo alla sede legale di ARCA Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Direttore Generale e rappresentante legale

Dott. Marco Casu



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE:

residenza anagrafica dell'assicurato.

ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI:

stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze stupefacenti, come previsto dall'art. 187 del Nuovo codice della strada.

APPLICAZIONE DEL MALUS:

peggioramento della classe di merito secondo le regole evolutive precisate nella sezione Formule tariffarie della garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri a seguito del pagamento di un sinistro con responsabilità principale o del pagamento di più sinistri con responsabilità paritaria, la cui percentuale di responsabilità, cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità, è pari o superiore al 51%.

APPROPRIAZIONE INDEBITA:

l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui si abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per se o per altri, così come disciplinato dall'articolo 646 Codice Penale.

ASSICURATO:

il soggetto (persona fisica o giuridica) la cui responsabilità civile dalla circolazione è protetta con il contratto; per le altre garanzie è il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:

contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO (Attestato di rischio):

documento che ogni Compagnia di Assicurazione rilascia al contraente e nel quale è indicata la storia assicurativa del veicolo assicurato negli ultimi 5 anni.

BONUS/MALUS:

formula tariffaria per la copertura del rischio R.C.A. (responsabilità civile autoveicoli) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria - cumulata pari o superiore al 51% raggiunta nel periodo di osservazione, secondo le regole evolutive fissate dalla Società con la vigente tariffa.

BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA:

si tratta di una tariffa bonus/malus che prevede, in caso di sinistro con responsabilità, una franchigia a carico del contraente. Arca Assicurazioni risarcisce interamente i danni prodotti ai terzi danneggiati e richiede al contraente l'importo della franchigia. I sinistri di importo inferiore alla franchigia sono esclusi dalle dinamiche delle regole evolutive.

CARTA VERDE:

certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.

CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU):

classe di merito di riferimento per tutte le compagnie di assicurazione applicata a tutti i veicoli, così come disciplinato dal regolamento ISVAP (ad oggi IVASS) n. 4 del 9 agosto 2006.

CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE:

classe interna (o anche classe Arca) della scala bonus/malus attribuita al contratto ai fini della determinazione del premio di polizza.

CONTRAENTE:

chi firma la polizza assicurativa e ne assume i relativi obblighi.

DANNI INDIRETTI:

danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI:

danni inerenti la materialità della cosa assicurata e derivanti dall'azione diretta dell'evento garantito.

DANNO TOTALE:

perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

DECORRENZA:

data di inizio della copertura assicurativa indicata sul contratto.

DENUNCIA:

avviso dato dall'assicurato ad Arca Assicurazioni nel caso in cui si verifichi un sinistro.

EBBREZZA ALCOLICA:

stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche come previsto dall'art.186 del Nuovo Codice della Strada.

EFFETTO:

data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

ESTENSIONE TERRITORIALE:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Stati della Unione Europea, Norvegia, Repubblica Ceca e Slovacca, nonché per tutti gli ulteriori Paesi Esteri nei quali è valida la Carta Verde.

FAMIGLIARE:

persona iscritta nello stato di famiglia dell'assicurato.

FRANCHIGIA:

importo del danno che rimane sempre a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE:

informazione riportata nell'attestato di rischio e relativa alle franchigie maturate in seguito a sinistri RCA, e non ancora corrisposte dal contraente all'assicuratore (numero e importi).

FURTO:

sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO:

somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

IVASS:

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP (ad oggi IVASS) dal 1° gennaio 2013.

LEGGE:

Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private".

LIQUIDAZIONE:

procedura con la quale Arca Assicurazioni determina l'importo da indennizzare in caso di danno a persone o cose.

LOCATARIO:

utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità sono indicate sul libretto di circolazione.

MASSIMALE:

somma sino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (RCA); il massimale può essere unico o bipartito (prevede due massimali distinti e di importo diverso: uno per danni a persone e uno per danni a cose).

MASSIMALE RCA MINIMO DI LEGGE:

è il massimale di copertura minima obbligatoria fissato con il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 198. Tale massimale deve essere prestato in modo bipartito per danni a persone e per danni a cose. A partire dal 12 giugno 2012 viene fissato in 6 milioni di euro (5 milioni per danni a persone e 1 milione per danni a cose ed è soggetto ad indicizzazione automatica quinquennale).

MINIMO NON INDENNIZZABILE:

Importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.

NUOVO CODICE DELLA STRADA (N.C.d.S.):

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:

durata della polizza assicurativa per la quale è stato pagato il premio.

PERIODO DI OSSERVAZIONE:

periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei sinistri eventualmente provocati.

POLIZZA:

documenti che provano l'assicurazione e che si compongono della scheda di polizza del Fascicolo Informativo e di eventuali altri documenti rilasciati dalla Società (es. appendici, quietanze di rinnovo) i quali regolano i rapporti tra la Società, l'assicurato e il contraente.

PREMIO: importo che il contraente paga ad Arca Assicurazioni alle scadenze previste per rendere efficace la polizza assicurativa.

PREMIO NETTO o PREMIO IMPONIBILE:

somma dovuta dal Contraente alla Società al netto dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia sulle Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

P.R.A.:

Pubblico Registro Automobilistico.

PROPRIETARIO:

intestatario al P.R.A. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatore in caso di locazione finanziaria.

R.C.A. (RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO):

copertura assicurativa obbligatoria che risarcisce i danni involontariamente causati a terzi relativi alla circolazione nel limite del Massimale previsto dalla polizza.

REGOLAMENTO:

complesso delle norme attuative di legge.

REGOLE EVOLUTIVE:

modalità definita da Arca Assicurazioni che disciplinano l'evoluzione della classe di merito nel tempo.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE:

è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, la responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

RESPONSABILITA' PARITARIA:

è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oppure è quella attribuita ad almeno due conducenti in misura pari, ma superiore a quella degli altri. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

RESPONSABILITA' PARITARIA-CUMULATA:

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

RINNOVO:

possibilità di prosecuzione del contratto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.

RISARCIMENTO DIRETTO:

nell'ambito del diritto delle assicurazioni italiano il risarcimento diretto (talvolta indicato con la sigla CARD, Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto) è la procedura di rimborso assicurativo che, dal 1° febbraio 2007, in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili parzialmente) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

RIVALSA:

possibilità da parte di Arca Assicurazioni di chiedere all'assicurato la restituzione totale o parziale di importi pagati.

SINISTRO:

qualsiasi avvenimento stabilito dal contratto per il quale Arca Assicurazioni è tenuta a pagare una somma di denaro. Limitatamente alla garanzia Assistenza si intende il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso della validità del contratto e che determina la richiesta di Assistenza dell'assicurato. Limitatamente alla garanzia Tutela Legale si intende il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'assicurazione.

S.S.N.:

Servizio Sanitario Nazionale.

SOCIETA':

Arca Assicurazioni S.p.A.

TARIFFA:

modalità e parametri che Arca Assicurazioni utilizza per stabilire il premio che il contraente paga.

TARIFFA FISSA:

applicabile solo per rimorchi delle autovetture. Non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno dei sinistri.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE ASSICURATO:

è il valore dei beni assicurati e viene riportato nella scheda di polizza.

VINCOLATARIO:

Società con la quale il Contraente/Assicurato attiva un finanziamento o un leasing per l'acquisto di un veicolo.

VEICOLO:

il mezzo identificato in polizza dal numero di targa/telaio. Non si considerano facenti parte del veicolo gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

“SUPER A” Autocarri e altri veicoli da lavoro

**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**



2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice:

Norme Comuni	p. 2
Sezione 1 Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore	p. 8
Modalità di apertura sinistri	p. 20

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme Comuni

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto Arca Assicurazioni garantisce l'erogazione delle prestazioni previste dalla garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dalle altre garanzie che sono state prescelte dal contraente al momento della conclusione del contratto.

Il contratto è operante in base alle condizioni riportate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione salvo deroghe pattuite con il contraente/assicurato e riportate in polizza.

Art. 2 – Decorrenza del contratto e pagamento del premio

Il contratto si perfeziona con il **pagamento del premio** previsto entro la data di decorrenza del contratto. Salvo che sia diversamente convenuto, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto come data di Decorrenza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora per effetto del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 intervenissero delle variazioni sulle aliquote d'imposta applicabili al contratto, Arca Assicurazioni si riserva la facoltà di regolare eventuali integrazioni di imposta dovute dal Contraente all'atto del pagamento del premio.

Per concludere il contratto è necessario inviare i documenti richiesti ad Arca, ed effettuare il pagamento del premio tramite bonifico.

Nella causale di versamento devono essere sempre indicati:

- cognome e nome del Contraente
- numero e data di decorrenza del contratto

Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione richiesta Arca invierà al contraente la polizza insieme al certificato, al contrassegno e alla carta verde (se prevista) in base alle disposizioni di legge in vigore. Il contraente dovrà restituire ad Arca copia della polizza debitamente firmata in tutte le sue parti.

Diritto di ripensamento

Il contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. ad Arca e allegando:

1. scheda di polizza in originale
2. certificato di assicurazione in originale
3. contrassegno in originale
4. carta verde in originale

Alla ricezione di tali documenti Arca provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N., nonché della frazione di premio relativa al periodo in cui ha avuto effetto.

Art. 3 – Dichiarazioni e Rivalse

a. Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Se invece il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile). Nell'assicurazione in nome o per conto di terzi, se questi erano a conoscenza delle dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio, si applicano le medesime disposizioni sopra richiamate (art. 1894 del Codice Civile). In particolare, il contraente dichiara la residenza o sede legale del proprietario (intestatario al P.R.A.) o del locatario, in caso di veicolo in leasing, ed è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

Anche eventuali modifiche intervenute in corso di contratto, che comportano una **variazione del rischio assicurato**, devono quindi essere **comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni** e danno luogo ad una sostituzione di polizza e all'eventuale conguaglio di premio. In tali casi, come ad esempio il

caso di cambio di residenza del proprietario del veicolo assicurato, il Contraente si impegna a darne immediato avviso ad Arca Assicurazioni, anche per il tramite dell'intermediario, al fine di consentire la modifica del contratto e il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.

Diritto di Rivalsa

Nel caso in cui Arca Assicurazioni sia comunque tenuta a pagare il risarcimento al terzo in presenza delle predette dichiarazioni inesatte e reticenze, Arca Assicurazioni avrà diritto di agire in rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 della Legge.

Art. 4 – Rinnovo del contratto

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

Arca Assicurazioni manterrà comunque operante la copertura per le garanzie previste in polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale. Nel caso in cui, in tale periodo, il contraente, avesse assicurato il veicolo con altra Compagnia, la proroga cesserà automaticamente alla decorrenza della nuova polizza.

Art. 5 – Adeguamento del premio

In caso di contratti con durata annuale e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, Arca trasmetterà al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, unitamente all'attestato di rischio, anche una comunicazione contenente le informazioni sul nuovo premio e sulle modalità per procedere con l'eventuale rinnovo del contratto.

Non rientrano nelle fattispecie previste dal presente articolo la variazione di premio dovuta a modifiche delle aliquote d'imposta.

Art. 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale inoltre per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultino barrate sulla Carta Verde stessa. A tal fine Arca Assicurazioni rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie prestate dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è valida la relativa polizza. **Qualora la polizza, in relazione alla quale è stata rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità o sia sospesa, il contraente è tenuto a restituire immediatamente la Carta Verde ad Arca Assicurazioni. In caso contrario, Arca Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.**

Art. 7 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- la **risoluzione del contratto** a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
- la **cessione del contratto** di assicurazione all'acquirente;
- la **sostituzione del contratto** per l'assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

In caso di risoluzione, Arca provvederà all'annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l'avvenuta vendita o, se successiva, dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato e del nuovo contrassegno, relativo al veicolo; il **contraente è tenuto a restituire a Arca in originale il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde del veicolo sostituito.**

Per quanto riguarda i ciclomotori, la restituzione del premio pagato e non goduto è limitata all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e in caso di furto. Nel solo caso di

vendita del veicolo e contestuale risoluzione del contratto, la Compagnia si riserva di accettare una dichiarazione di vendita sottoscritta anche dall'acquirente e, salvo restituzione della documentazione contrattuale, di procedere alla restituzione del premio pagato e non goduto. In assenza di comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.

In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l'impresa invia al contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.

Casi particolari del Mutamento di Proprietà:

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo **tra coniugi in comunione di beni**, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà **da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi**.

Conto Vendita:

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l'annullamento del contratto e la Società provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la carta verde. Qualora il Contraente si sia avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo e l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine, il veicolo, del quale l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso, potrà essere assicurato in classe di merito CU 14.

Art. 8 – Sospensione del contratto

Qualora il Contraente desideri sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione ad Arca **restituendo il certificato in originale, il contrassegno in originale e la Carta Verde in originale. La sospensione ha decorrenza dalla data di spedizione risultante dal timbro postale. Decorso 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Arca Assicurazioni.** In tale ipotesi, qualora vi sia una documentata vendita o cessazione della circolazione, Arca Assicurazioni restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN.

La sospensione non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto sia inferiore a 3 mesi.

La sospensione è consentita per un massimo di una volta nel periodo di durata del presente contratto.

In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell' art. 9.

La riattivazione del contratto potrà avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario e della medesima tipologia, con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso mantenendo la stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 9 - Risoluzione del contratto per furto del veicolo

In caso di furto o rapina, l'assicurazione cessa il suo effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia ad Arca fornendo tempestivamente copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Competente, anche a mezzo fax. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN.

Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto in classe C.U. 14.

Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con Arca Assicurazioni, il contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l'impresa invia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.

Art. 10 – Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad Arca fornendo copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice.

Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A..

La cessazione del rischio comporta sempre per il Contraente l'obbligo di fornire la documentazione comprovante l'avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato e di restituire ad Arca Assicurazioni gli originali di:

- certificato di assicurazione
- contrassegno
- Carta Verde

Alla ricezione di questi documenti Arca Assicurazioni rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta **si applica ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.**

In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.

Art. 11 - Sostituzione del Contratto, del Certificato e del Contrassegno

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Il Contraente è tenuto a restituire a Arca entro 15 giorni dall'emissione del nuovo contratto, il certificato in originale, il contrassegno in originale e la Carta Verde in originale della polizza sostituita. Arca si riserva la facoltà di richiedere una autocertificazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente attestante la distruzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde.

Nel caso in cui i documenti (contrassegno, certificato e carta verde) non siano restituiti, Arca Assicurazioni potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente e/o del Proprietario per quanto pagato a terzi in conseguenza del loro utilizzo non corretto.

Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato, del contrassegno, della carta verde o dell'attestato di rischio a causa del furto o smarrimento degli stessi, **il Contraente dovrà fornire alla Società la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti o, in subordine, e a discrezione della Società stessa, una dichiarazione sottoscritta circa l'evento accaduto.**

Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, Arca si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l'invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.

Art. 12 - Denuncia di sinistro

12.1 - Modalità di denuncia

In caso di sinistro l'assicurato deve darne tempestivo avviso ad Arca Assicurazioni contattando il Servizio Sinistri:

NUMERO VERDE SINISTRI 800.48.43.43 Dall'estero: +39.045.8181941
Lunedì – Venerdì 8.30 - 19.00

Alla telefonata deve seguire, **entro 3 giorni**, una **denuncia** scritta da inviarsi per posta o a mezzo fax a:

Arca Assicurazioni – Servizio Sinistri, Via San Marco 48, 37128 Verona
fax 045.81.82.397

La denuncia di sinistro RCA deve essere redatta, anche in assenza di accordo tra le parti, utilizzando il "Modulo Blu - Costatazione Amichevole", che l'assicurato avrà cura di compilare in ogni sua parte.

12.2 - Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

a) *Risarcimento diretto*

Qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private e dagli artt. 3 e 4 del DPR 254/2006, l'assicurato richiede il risarcimento del danno subito direttamente ad Arca Assicurazioni. La richiesta di risarcimento deve essere formulata con le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 254/2006. La Società deve, nei termini di Legge informare il danneggiato se il sinistro non rientra nell'ambito di applicazione della procedura di risarcimento diretto, e deve fornire allo stesso l'assistenza informativa e tecnica necessaria per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, la Società deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni Arca Assicurazioni deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; entro trenta giorni nel caso di danni a cose, quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di lesioni alla persona.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. Qualora il danneggiato dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In ogni caso, Arca Assicurazioni è comunque tenuta ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti della Compagnia. I danni a cose vengono valutati in base a estimo peritale e/o a documentazione fiscale. I danni a persona vengono valutati in base alla documentazione medica comprovante il periodo di inabilità, e nel caso di postumi permanenti mediante visita medico legale; la loro quantificazione è operata in base al DM 3/7/2003 riportante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, nonché in base a quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private e relativi Decreti Ministeriali di aggiornamento.

b) *Non applicabilità del Risarcimento diretto*

In caso di sinistro che non rientri nell'ambito di cui alla lettera a) "Risarcimento diretto", il danneggiato richiede il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private. Qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta, l'assicuratore deve richiedere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa le necessarie integrazioni. L'assicuratore deve formulare un'offerta di risarcimento, ovvero comunicare i motivi per i quali ritiene di non poter formulare alcuna offerta, entro sessanta giorni nel caso di danni a cose; ridotto a trenta giorni quando il modulo di constatazione amichevole sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti; entro novanta giorni nel caso di danni alla persona. I termini di cui sopra decorrono dalla data di presentazione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, l'assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione. In caso di mancata accettazione, l'assicuratore è comunque tenuto ad effettuare il pagamento della somma offerta, ed il danneggiato potrà eventualmente agire in giudizio nei confronti dell'assicuratore. Nel caso in cui il danneggiato agisca in giudizio nei confronti dell'assicurato, quest'ultimo ai sensi dell'art. 15 Gestione delle Vertenze – Sezione Norme Comuni - delle Condizioni Generali di Assicurazione - è tenuto a cedere alla Società, che ne sosterrà tutti i relativi costi, la gestione della lite.

c) *Incidente stradale con controparti estere*

- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in Italia da veicolo immatricolato all'estero, il danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario") bisogna inviare apposita richiesta al Centro Informazioni IVASS, all'indirizzo: IVASS – Centro Informazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati; nel sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) è inoltre presente l'elenco dei siti dei Centri di Informazione degli altri Stati dello Spazio Economico Europeo, consultando i quali è possibile acquisire direttamente l'informazione relativa al mandatario dell'impresa estera competente per la liquidazione dei sinistri in Italia.
- Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde da veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro ovvero, se il veicolo

responsabile è immatricolato in uno Stato diverso da quello di accadimento, al Bureau nazionale di quest'ultimo Stato. Gli indirizzi dei Bureau nazionali di tutti gli Stati aderenti al Sistema Carta Verde sono presenti nel sito internet dell'U.C.I. (www.ucimi.it).

d) Sinistro con veicolo non identificato o non assicurato

Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da veicolo non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

e) Danni ai terzi trasportati

Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dai terzi trasportati nei veicoli assicurati è risarcito da Arca Assicurazioni entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro, e fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento i terzi trasportati devono promuovere nei confronti di Arca Assicurazioni la procedura di liquidazione prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 13 - Accesso agli atti dell'impresa

Il contraente ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, ed in ogni caso trascorsi centoventi giorni dalla data del sinistro. La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante atto scritto inviato tramite raccomandata a.r. o fax, ovvero consegnato a mano, e deve contenere il motivo della richiesta, i documenti richiesti e la copia di un documento di riconoscimento. Il richiedente è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'Autorità Giudiziaria.

Art. 14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

Lo stesso principio vale anche qualora, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano intervenute variazioni delle aliquote d'imposta che comportano quindi una integrazione di premio a carico del contraente.

Art. 15 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'assicurato, fino a quando ne è interessata, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.**

Art. 16 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 18 - Variazioni contrattuali

Anche alla luce di quanto indicato all'art. 3, **eventuali modifiche intervenute anche in corso di contratto, che comportano una variazione del rischio assicurato, devono essere comunicate tempestivamente ad Arca Assicurazioni e danno luogo ad una sostituzione di polizza.**

Sezione 1 – Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Arca Assicurazioni garantisce, in conformità alle norme in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in contratto, entro i limiti dei massimali convenuti. Tali massimali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e in subordine, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di seguito descritte.

Rimorchi muniti di targa propria - "rischio statico"

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivati da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione; per i rimorchi a uso abitazione sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio. L'assicurazione è prestata anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna dal rimorchio descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

Art. 2 - Limitazioni di garanzia

Qualifica di terzi – soggetti esclusi

L'assicurazione **non comprende i danni** di qualsiasi natura **subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:**

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b) di cui sopra.

Art. 3 - Estensioni automaticamente operanti

La copertura è estesa anche alla circolazione in aree private

Art. 4 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a. per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
- b. se il conducente non ha conseguito la patente idonea alla guida del mezzo o se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni
- c. nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora la carta di circolazione non consenta il trasporto di altre persone oltre il conducente o qualora, questo avvenga non in conformità alle disposizioni in vigore od alle indicazioni della carta di circolazione;
- d. se il conducente al momento del sinistro risulta in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionabili ai sensi degli articoli 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada;
- e. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- f. nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente o da un suo collaboratore non dipendente (c.d. collaboratore occasionale) legittimato alla guida ai sensi della legge n. 21 del 15 gennaio 1992 ;
- g. nel caso di danni alla pavimentazione stradale causati dalla circolazione di mezzi cingolati, mezzi adibiti al trasporto marmi e mezzi sgombraneve;
- h. per il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa;

- i. per i danni verificatisi durante il trasporto di materiale atomico e/o radioattivo, di rifiuti e di residui di lavorazioni industriali inquinanti nonché per i danni provocati dall'inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo determinati da qualunque causa;
- j. all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari;
- k. nel caso di dolo del conducente.

Art. 5 - Rivalse

Nei casi elencati al precedente articolo e nelle seguenti ipotesi:

- dichiarazioni e comunicazioni del contraente inesatte o reticenti – art. 3 - Norme Comuni;
- qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardo pagamento del premio;
- qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente;

come previsto dall'art. 144 della Legge, Arca Assicurazioni matura un diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

Art. 6 - Rinuncia alla rivalsa e operatività della copertura

A parziale deroga dell'art. 5 - Rivalse, Arca Assicurazioni non eserciterà il diritto di Rivalsa nelle seguenti ipotesi:

- relativamente all'art 4) punto b) se la mancanza di abilitazione consiste nella patente scaduta e sempre che il conducente ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro;
- relativamente all'art 4) punto h) se il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa risulta da una pattuizione espressamente indicata in polizza e sia stato pagato il correlativo sovrappremio.

Art. 7 - Periodo di osservazione della sinistrosità per l'applicazione delle regole evolutive

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle formule tariffarie elencate all'art. 11 della presente Sezione, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza del contratto e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno una durata di 12 mesi a partire dalla scadenza del precedente periodo di osservazione.

La sostituzione del contratto non interrompe il periodo di osservazione in corso. Durante la sospensione del contratto il periodo di osservazione resta sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia eccetto in caso di sospensione con efficacia inferiore ai 3 mesi.

Art.8 - Sinistri penalizzanti ai fini dell'applicazione delle regole evolutive

8.1) Determinazione del grado di responsabilità.

Ai sensi dell'art. 9 lett. h), che segue, per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo all'annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi risulti la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

8.2) Facoltà del contraente di evitare la penalizzazione rimborsando gli importi liquidati per un sinistro.

È data facoltà al contraente di evitare le maggiorazioni e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive offrendo ad Arca Assicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti, o per alcuni, dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di disdetta del contratto.

Il contraente potrà direttamente fare la richiesta alla Stanza di Compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser 14 – 00198 Roma (www.consap.it), per conoscere l'importo del sinistro eventualmente pagato a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

9.1 Contenuto dell'attestazione

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, Arca Assicurazioni rilascia al contraente, o se persona diversa al proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel caso di contratto di leasing), un'attestazione che contiene:

- a. la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b. il nome del contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale, se trattasi di contraente persona giuridica;
- c. il numero del contratto di assicurazione;
- d. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe CU di conversione universale nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- h. l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non vengono invece indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
- i. gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- j. la firma dell'assicuratore.

Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4- bis, del Decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà comunque contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo;

Il contraente e/o proprietario può richiedere duplicato dell'attestato di rischio non solo alla scadenza annuale del contratto, ma anche durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. Arca Assicurazioni rilascia entro 15 giorni dalla richiesta l'attestato di rischio relativo agli ultimi cinque anni secondo le modalità stabilite dall'IVASS;

Arca Assicurazioni non rilascia l'attestazione nei seguenti casi:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore all'anno;
- contratti che abbiano avuto un'efficacia inferiore all'anno per mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare ad Arca Assicurazioni l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto anche se si riferisce al medesimo veicolo assicurato precedentemente con Arca Assicurazioni.

9.2 Utilizzo dell'attestato di rischio per assicurare con un nuovo contratto un veicolo con targa diversa.

- a. In tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da una persona fisica già titolare di una polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, sulla base di quanto risultante dal certificato di stato famiglia, ogni impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito al veicolo già assicurato (art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni).

In tal senso, in caso di prima immatricolazione o voltura, **il contraente dovrà consegnare** ad Arca Assicurazioni **il libretto del veicolo acquistato** unitamente al **libretto e all'ultimo attestato di rischio conseguito da un altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà di un suo familiare convivente**. In quest'ultimo caso il contraente **dovrà consegnare anche un certificato di stato famiglia**.

Arca Assicurazioni provvederà quindi ad assegnare al nuovo contratto la medesima classe CU presente nell'attestato di rischio che corrisponderà anche alla classe interna di assegnazione dove prevista.

Diversamente in assenza di uno o più documenti si applicano le **regole previste all'art 13** della presente Sezione.

- b. In caso di furto del veicolo assicurato il proprietario del veicolo (o il locatario in caso leasing) può beneficiare della classe di merito maturata per altro veicolo di sua proprietà (o in leasing) a condizione che il nuovo contratto sia stipulato con Arca Assicurazioni entro cinque anni dalla scadenza dell'ultimo attestato di rischio maturato. Qualora l'assicurato si sia avvalso del suddetto beneficio, e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, potrà essere assicurato presso Arca Assicurazioni con un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito di ingresso determinata in base alle regole previste dalla formula tariffaria applicata al contratto e la classe CU 14. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

Art. 10 - Classe Universale CU – criteri di assegnazione

Per i veicoli da assicurare con attestato di rischio privo della classe di merito di Conversione Universale (CU), si procede all'individuazione della classe CU di assegnazione con le seguenti modalità:

- viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità tra le ultime 5 complete (esclusa quindi l'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale; a tal fine le annualità per le quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta NA (non assicurato) o ND (non disponibile) non sono considerati anni senza sinistri;

Anni Senza Sinistri	5	4	3	2	1	0
Classe di Merito	9	10	11	12	13	14

- si passa poi a considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, risultanti nell'ultimo quinquennio compresa l'annualità in corso; per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

- il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
- il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
- il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
- il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

Art.11 - Formule Tariffarie

al momento della conclusione del contratto il contraente, in funzione del veicolo da assicurare, deve scegliere una tra le seguenti formule tariffarie

- Bonus/malus
- Bonus/malus con franchigia
- Tariffa fissa
- Pejus
- Pejus con franchigia

la formula tariffaria bonus/malus prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

la formula bonus/malus con franchigia prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria, bonus/malus, in caso di sinistro causato dal veicolo identificato nel contratto, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad Arca Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata nel contratto.

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche se questo rientra nei limiti della franchigia. Si precisa infine che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, a partire dal momento in cui l'importo della franchigia dovuta sia versata ad Arca Assicurazioni, il sinistro non sarà tenuto in considerazione nell'applicazione delle regole evolutive bonus/malus o delle penalizzazioni.

Dopo il pagamento di un sinistro a terzi Arca Assicurazioni comunicherà al contraente l'importo della franchigia stessa.

Il passaggio da una formula tariffaria bonus/malus ad una bonus/malus con franchigia e viceversa, è consentito solo alla scadenza annuale del contratto e a condizione che sia richiesto con gli stessi termini e modalità previste per le variazioni contrattuali.

La forma tariffa fissa prevede l'applicazione di un premio che, indipendentemente dal verificarsi o meno di sinistri, non prevede modifiche.

La forma tariffaria pejus prevede un aumento di premio solo nel caso in cui si provochino due o più sinistri nel corso dell'anno.

La formula pejus con franchigia prevede che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalla formula tariffaria, pejus, in caso di sinistro causato dal veicolo identificato nel contratto, il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare ad Arca Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia indicata nel contratto.

Arca Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche se questo rientra nei limiti della franchigia. Si precisa infine che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, a partire dal momento in cui l'importo della franchigia dovuta sia versata ad Arca Assicurazioni, il sinistro non sarà tenuto in considerazione nell'applicazione delle regole evolutive pejus o delle penalizzazioni.

Art.12 - Sostituzione del contratto per cambio del veicolo

La sostituzione con modifica del proprietario è ammessa solamente nei casi disciplinati all'art. 7 punto a) Trasferimento di proprietà del veicolo delle Norme Comuni.

Qualora il veicolo assicurato sia venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito o esportato all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Nuovo Codice della Strada, il contraente può, chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario.

In tal caso Arca Assicurazioni procede secondo le seguenti modalità:

a) sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore e con la stessa formula tariffaria

Vengono mantenute la classe di merito e la classe CU.

b) sostituzione del contratto per cambio veicolo con altro appartenente allo stesso settore ma con formula tariffaria diversa

La classe di merito viene determinata applicando, in base alla formula tariffaria operante sul contratto, le regole indicate dall'articolo "Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU".

c) sostituzione del contratto per cambio del veicolo con altro appartenente a un settore tariffario diverso.

Si ha interruzione del periodo di osservazione; al contratto verrà assegnata la classe CU 14 mentre la classe interna verrà assegnata in base ai criteri di assegnazione previsti dall'art.10 - Classe Universale CU-Criteri di assegnazione.

Art. 13 - Bonus/malus e bonus malus con franchigia

La presente formula tariffaria è prestata ad **autocarri fino a 60 Q.li** e prevede aumenti o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza o in assenza di sinistri penalizzanti, secondo le modalità successivamente descritte.

A) Classi di bonus/malus

La Tariffa si articola in 25 classi di merito (18 più 7 di superbonus) alle quali corrispondono altrettanti coefficienti di premio

Classi																	
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
2,75	2,30	1,85	1,50	1,20	1,16	1,13	1,09	1,05	1,01	0,98	0,94	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75
--	16%	20%	19%	20%	3%	3%	4%	4%	4%	3%	4%	4%	3%	3%	4%	4%	4%

Classi di superbonus						
1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A
0,74	0,74	0,73	0,73	0,72	0,72	0,72
1%	0%	1%	0%	1%	0%	0%

Il valore in percentuale esprime la differenza tra il coefficiente di una classe e quello della classe di bonus immediatamente successiva e rappresenta la percentuale di riduzione di premio imponibile di cui potrà beneficiare il contratto, al rinnovo, per effetto della diminuzione della classe di merito in assenza di sinistri penalizzanti.

B) Modalità di assegnazione della classe di merito

Al contratto viene attribuita una classe di merito Arca in base alle modalità sotto riportate.

1) Veicolo immatricolato in Italia per la prima volta

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà;**
- b) **la classe 18**, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre 6 mesi o **in caso di mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

2) Veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.:

Al contratto viene attribuita:

- a) **la classe 14**, se la voltura è avvenuta da non oltre 6 mesi e **il contraente esibisce la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà oppure se esibisce l'appendice di cessione del contratto;**
- b) **la classe 18**, se la voltura è avvenuta da oltre 6 mesi o in caso di **mancata esibizione della documentazione di cui sopra.**

3) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato **il contraente deve consegnare l'attestato di rischio** e la classe di merito viene determinata come segue:

3.1 - Veicolo già assicurato con altra impresa

Vengono prese a riferimento la classe CU di assegnazione ed i sinistri osservati negli ultimi 3 anni di storia assicurativa intesi come anno corrente e le 2 annualità precedenti risultanti dall'attestato di rischio. Per sinistri osservati si intendono i tutti i sinistri pagati indipendentemente dal grado di responsabilità (principale o non principale), i sinistri pagati che abbiano provocato esclusivamente danni a cose e i sinistri pagati o riservati che abbiano provocato danni a persone:

- a) In assenza di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di assegnazione CU;

b) In presenza di sinistri il contratto è assegnato alla classe di merito individuata dalla seguente tabella:

Tabella 2- *Attribuzione classe di merito interna Arca in base a classe CU e sinistri negli ultimi 3 anni*

Sinistri negli ultimi 3 anni			Classe Interna Arca
Terz'ultimo anno	Penultimo anno	Ultimo anno	
0	0	0	CU
0	0	1	CU + 2
0	0	2 o più	CU + 4
0	1	0	CU + 2
0	1	1	CU + 4
0	1	2 o più	CU + 6
0	2 o più	0	CU + 4
0	2 o più	1	CU + 6
0	2 o più	2 o più	CU + 8
1	0	0	CU + 2
1	0	1	CU + 4
1	0	2 o più	CU + 6
1	1	0	CU + 4
1	1	1	CU + 6
1	1	2 o più	CU + 8
1	2 o più	0	CU + 6
1	2 o più	1	CU + 8
1	2 o più	2 o più	CU + 10
2 o più	0	0	CU + 4
2 o più	0	1	CU + 6
2 o più	0	2 o più	CU + 8
2 o più	1	0	CU + 6
2 o più	1	1	CU + 8
2 o più	1	2 o più	CU + 10
2 o più	2 o più	0	CU + 8
2 o più	2 o più	1	CU + 10
2 o più	2 o più	2 o più	CU + 12

Le regole indicate nella tabella sopra riportata non si applicano nel caso in cui la classe CU di assegnazione, indicata nell'attestato di rischio, sia pari o superiore alla 15.

3.2 - Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione, la classe di merito interna da attribuire al contratto viene determinata partendo dalla classe CU e sulla base delle indicazioni di cui al punto 3.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 10) Classe universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'individuazione della classe di merito interna in base a quanto indicato al comma precedente.

3.3 - Veicolo assicurato all'estero

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 salvo che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della CU in base ai criteri esposti all'art. 10) Classe Universale CU – Criteri di assegnazione. La validità della dichiarazione della Compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) Veicolo già assicurato.

3.4 - Veicolo assicurato con contratto temporaneo

Il contratto è assegnato alla classe di merito interna corrispondente alla Classe CU indicata sul **contratto temporaneo, del quale il contraente è tenuto a esibire copia.** La polizza temporanea è

assimilata all'attestato di rischio. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) Veicolo già assicurato.

3.5 - Veicolo con attestato di rischio scaduto da oltre 12 mesi

Qualora il contraente sottoscriva una **dichiarazione di mancata circolazione** nella quale attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza annuale del precedente contratto, se avvenuta da oltre 12 mesi, il contratto è assegnato:

- a. alla classe di merito determinata secondo le casistiche disciplinate al presente punto 3) Veicolo già assicurato, se il precedente contratto sia scaduto da meno di cinque anni;
- b. **alla classe 18**, se il precedente contratto è scaduto da oltre cinque anni oppure **se il contraente non sottoscrive** la dichiarazione di mancata circolazione.

3.6 - Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore**. In tale caso **il contraente deve dichiarare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile **gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione** o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. In tal caso la classe di merito viene assegnata in base a quanto riportato nella documentazione di cui sopra. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 3) Veicolo già assicurato ad esclusione del precedente 3.1 Veicolo già assicurato con altra impresa.

3.7 - Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito

Nel caso in cui **il contraente non consegni l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta attribuzione della classe di merito il contratto è assegnato **alla classe di merito 18**.

Revisione della classe di merito

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto **il contraente presenti i documenti mancanti** Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della classe di merito attribuendo al contratto quella risultante dalla documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

3.8 - Veicolo assicurato a seguito di: furto, alienazione, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. **sia esibita idonea documentazione comprovante il:** furto, la consegna in conto vendita, la vendita, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato;
3. **il contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio** relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in base ai seguenti criteri:

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario:

- se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è bonus/malus o bonus/malus con franchigia, ed è presente la classe CU al contratto viene attribuita la classe di merito interna individuata in base alle modalità descritte al punto 3.1) veicolo già assicurato;
- in caso di formule tariffarie diverse e/o di mancata indicazione della classe CU la classe interna viene determinata in base a quanto previsto al punto 3.2) veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU:

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario:

La classe interna viene attribuita utilizzando le medesime logiche di determinazione della classe CU di cui all'art.10. Una volta individuata la classe CU di riferimento si attribuisce la classe di merito interna sulla base di quanto previsto all'art. 3.1) veicolo già assicurato con altra impresa.

Nel caso in cui il **contraente non fornisca la documentazione** prevista al presente articolo al contratto viene attribuita **la classe 18** fermo quanto previsto al precedente punto 3.7 – comma 2 – revisione della classe di merito.

C) Regole evolutive

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione delle regole evolutive previste nella tabella 3 di seguito riportata.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si considera "sinistro osservato" il sinistro per il quale, nel periodo di osservazione definito all'art. 7 della presente Sezione, (anche se il sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un sinistro penalizzante così come definito dall'art 8 della presente Sezione.

Tabella 3 - Regole evolutive bonus/malus autocarri

Classe B/M Arca iniziale	Classe di merito assegnata in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
7A	7A	3A	02	06	10
6A	7A	2A	03	07	11
5A	6A	1A	04	08	12
4A	5A	01	05	09	13
3A	4A	02	06	10	14
2A	3A	03	07	11	15
1A	2A	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	14	18	18	18
12	11	15	18	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Art. 14 – Pejus e pejus con franchigia

La presente formula tariffaria è applicabile ad **autocarri maggiori di 60 Q.li, Motocarri e Ciclomotori Trasporto cose** e prevede l'applicazione di maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri penalizzanti risultanti nell'ultimo periodo di osservazione, secondo le modalità successivamente descritte.

A) Maggiorazioni previste dalla formula pejus

La formula PEJUS prevede le seguenti maggiorazioni:

- 15%
- 25%

B) Stipula di nuovi contratti

Di seguito vengono riportate le regole di funzionamento della formula tariffaria pejus, nonché i casi che prevedono l'applicazione al contratto delle suddette maggiorazioni.

1) Veicolo assicurato per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. o passaggio di proprietà

Nel caso in cui il contratto sia relativo a:

a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;

il contraente è tenuto a esibire la carta di circolazione e il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione più elevata.

Tale maggiorazione si applica anche nel caso in cui l'immatricolazione, la voltura, oppure l'acquisto in caso di ciclomotore (o di altro veicolo che non prevede l'iscrizione al P.R.A.), sia avvenuta da oltre 6 mesi.

2) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il veicolo sia stato assicurato il contraente deve consegnare l'attestato di rischio.

2.1 - Veicolo già assicurato con attestato di rischio

Viene considerato l'ultimo periodo di osservazione concluso presente nell'attestato di rischio e in presenza di 2 o più sinistri si applicano le seguenti maggiorazioni:

- 15% per 2 sinistri;

- 25% per 3 o più sinistri.

2.2 - Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa e con attestato di rischio che riporta la classe CU o veicolo già assicurato con attestato di rischio sprovvisto della classe CU

Se l'attestato di rischio riporta la classe CU di assegnazione viene confermata sul contratto e la tariffa viene applicata sulla base delle indicazioni di cui al punto 2.1).

Nel caso in cui invece l'attestato di rischio non riporti la classe CU si procede alla individuazione della stessa sulla base di quanto indicato all'art. 10) Classe Universale CU – Criteri di assegnazione, e poi si procede all'applicazione della tariffa in base a quanto indicato al comma precedente.

2.3 - Veicolo assicurato precedentemente all'estero

Al contratto potranno essere applicate le eventuali maggiorazioni qualora risultino dovute sulla base delle documentazione fornita dalla compagnia estera.

La validità della dichiarazione della compagnia estera è uniformata a quella dell'attestato rischio.

Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) Veicolo già assicurato.

2.4 - Veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo

Nel caso che il contratto stipulato con Arca Assicurazioni si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. **Il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo**; in mancanza il contratto è stipulato con la maggiorazione più elevata. Per il resto rimangono ferme le disposizioni di cui al presente punto 2) Veicolo già assicurato.

2.5 - Veicolo con attestato di rischio scaduto da oltre 12 mesi

Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 12 mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il contraente rilasci una **dichiarazione di mancata circolazione** con cui attesti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

In assenza di tale dichiarazione, o nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 5 anni, al contratto verrà attribuita una maggiorazione del 25%.

2.6 - Contratto proveniente da altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso altra impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, **il contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore.** In tale caso **il contraente deve dichiarare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile **gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione** o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato e, se ne sussistono i presupposti, si applicano le penalizzazioni dovute in base a quanto previsto al punto 2.1.

2.7 - Mancata consegna dell'attestato di rischio o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta applicazione della tariffa

Nel caso in cui **il contraente non consegni l'attestato di rischio** o altra documentazione equipollente necessaria ai fini della corretta applicazione della tariffa al contratto **verrà applicata la maggiorazione più elevata.**

Revisione della penalizzazione

Qualora nei 6 mesi successivi alla stipulazione del contratto il contraente presenti i documenti mancanti Arca Assicurazioni provvederà alla revisione della penalizzazione applicando al contratto la tariffa sulla base della documentazione presentata. Tale operazione comporta il rimborso al contraente dell'eventuale differenza di premio al netto delle imposte e di eventuali oneri finanziari.

2.8 - Veicolo assicurato a seguito di, furto, alienazione, consegna conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di altro veicolo precedentemente assicurato

A condizione che:

1. il precedente veicolo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale;
2. si esibisca idonea documentazione comprovante la vendita, consegna conto vendita, furto, la cessazione della circolazione, l'esportazione all'estero in via definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, ovvero la demolizione del veicolo precedentemente assicurato (Tali disposizioni si applicano ai ciclomotori, o agli altri veicoli che non prevedono l'iscrizione al P.R.A. limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia);
3. il contraente consegni l'attestazione dello stato di rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato;
4. il proprietario (locatario in caso di contratti di leasing) del veicolo venduto, consegnato in conto vendita, rubato, alienato, distrutto, demolito o esportato definitivamente e del veicolo da assicurare coincidano;

la tariffa pejus verrà applicata con le seguenti modalità :

a) veicolo da assicurare appartenente al medesimo settore tariffario e con la stessa forma tariffaria

se la formula tariffaria riportata nell'attestato di rischio è pejus si applicherà la penalizzazione qualora essa risulti dall'attestato di rischio o se sussistono le condizioni di cui al punto 2.2;

b) veicolo da assicurare appartenente a un diverso settore tariffario o allo stesso settore tariffario ma con una forma tariffaria diversa

si applicherà la penalizzazione qualora sussistano le condizioni di cui al punto 2.2.

Nel caso in cui il **contraente non fornisca la documentazione** prevista al contratto **viene attribuita una penalizzazione del 25%** quanto previsto al precedente punto 2.7 – comma 2 – revisione della penalizzazione.

C) Regole evolutive

La presente formula tariffaria, prevede l'applicazione di sovrappremi qualora, nel periodo di osservazione definito all'art. 7 della presente Sezione, (anche se il sinistro è accaduto precedentemente) Arca Assicurazioni abbia effettuato il pagamento, anche a titolo parziale, di un sinistro penalizzante così come definito dall'art 8 della presente Sezione.

Il premio dovuto per l'annualità successiva verrà conseguentemente aumentato:

- del 15% per 2 sinistri penalizzanti;
- del 25% per 3 o più sinistri penalizzanti.

Modalità di apertura sinistri: istruzioni operative

SERVIZIO SINISTRI

In caso di sinistro potranno essere richieste informazioni sia per l'apertura che eventualmente per la sua successiva gestione contattando i seguenti numeri telefonici:

**Arca Assicurazioni S.p.A.
Servizio Sinistri Auto**

dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì;

per telefono dall'Italia al numero verde gratuito:



dall'estero:

+39.045.8181941

L'inoltro della denuncia del sinistro dovrà avvenire per iscritto (fax, posta, telegramma) indirizzati a:

- per fax "Servizio Sinistri Auto": **045.8192397**
- per telegramma indirizzato a:

**Arca Assicurazioni S.p.A. - Servizio Sinistri
Via del Fante, 21
37122 Verona**

Tale denuncia dovrà sempre contenere i seguenti dati:

- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono
 - numero del CONTRATTO
- e potrà essere formulata utilizzando il "Modulo richiesta di Indennizzo" che segue.

“SUPER A” Autocarri e altri veicoli da lavoro

**DESTINATO AL COLLOCAMENTO MEDIANTE
TECNICHE DI VENDITA A DISTANZA**



3) Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del d.lgs. 209/2005 – Codice Assicurazioni Private)

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi in Suo favore previsti, Arca Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO E COME LI TRATTIAMO

Si tratta di dati comuni (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; nonché di dati di natura sensibile⁽²⁾ indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati comuni ulteriori (recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio ed eventualmente, ove Lei sia d'accordo, per illustrarLe nuove opportunità commerciali.

I dati così acquisiti non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato dalle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁴⁾.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (COMUNI E SENSIBILI) PER FINALITÀ ASSICURATIVE

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁵⁾, ai relativi adempimenti normativi, per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite), nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁶⁾ e potranno essere inseriti in un archivio clienti.

I dati personali di natura sensibile (relativi allo stato di salute) potranno essere oggetto di trattamento soltanto previo rilascio di esplicito consenso della persona interessata (Cliente o Suo eventuale familiare/convivente).

I dati personali potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁷⁾.

TRATTAMENTO DI DATI COMUNI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI ASSICURATIVI E ALTRE FINALITÀ DI MARKETING

In una sezione separata del modulo di polizza, Le chiediamo di esprimere uno specifico consenso per il trattamento dei Suoi soli dati comuni (compresi recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica); il Suo consenso permetterà esclusivamente alla nostra società di utilizzare i Suoi dati per finalità di invio di comunicazioni commerciali a distanza relative a contratti assicurativi nostri e di altre compagnie del Gruppo⁽⁶⁾. In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.

Il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni per tali finalità è **facoltativo** e il suo mancato rilascio non incide sui rapporti assicurativi in essere.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Assicurazioni S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in via del Fante 21, 37122 Verona.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Arca Assicurazioni S.p.A., via del Fante 21, 37122 Verona, e-mail: privacy@arcassicura.it.

Note

- Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, banche distributrici, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- Ad esempio: IVASS, CONSOB, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso banca d'Italia, nonché per finalità antifrode i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad un Archivio Centrale Informatizzato del quale è Titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.

- 4) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 5) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
- 6) Arca Vita S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A a cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.
- 7) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso i Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM, società di gestione del risparmio, medici, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate, nonché ad enti e organismi anche del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad esempio il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).